

LEGGE REGIONALE 26 agosto 1992, n. 16

Modifiche alla legge regionale n. 52 del 5 maggio 1990, recante: 'Norme in materia di creazione di riserve naturali presso il bacino Tarsia e la foce del fiume Crati in provincia di Cosenza'.

(BUR n. 107 del 4 settembre 1992)

Vedi art. 47, comma 2, della L.R. 14 luglio 2003, n. 10

N.B. Non si riportano gli allegati alla presente legge

Art. 1

1. L'art. 2 della legge regionale n. 52 del 5 maggio 1990 è sostituito dal seguente:

I confini della riserva naturale "Tarsia" comprendono il bacino artificiale di Tarsia e i terreni delle rive.

È prevista una fascia di rispetto a protezione integrale come da planimetria (Allegato A) ed un'ulteriore fascia di rispetto a quest'ultima a protezione parziale per una profondità di 1.500 metri con divieto di caccia.

Art. 2

1. L'art. 3 della legge regionale n. 52 del 5 maggio 1990 è sostituito dal seguente:

I confini della riserva naturale "Foce del Crati" comprendono le aree percome delimitate dall'allegata planimetria (Allegato B), ricadenti nei comuni di Cassano Ionio e Corigliano Calabro.

È prevista una fascia di rispetto a protezione integrale nelle aree delimitate nella planimetria di cui al comma 1 ed una ulteriore fascia di rispetto a protezione parziale per una profondità di 2.000 metri dove vige il divieto di caccia.

Art. 3

1. All'art.5 della legge regionale 52/90 sostituire, al comma 1, le parole: "al comma 2" con le parole "ai commi 2 e 3".

2. L'art. 5 della legge regionale n.52/90 il comma 2 è sostituito dal seguente:

Non sono consentite nell'area a protezione integrale della riserva:

- a) l'apertura di nuove strade e la realizzazione di costruzioni e di infrastrutture in genere;
- b) l'insediamento di attività produttive di qualsiasi carattere e l'ampliamento di quelle esistenti;
- c) il mutamento del tipo delle colture in atto necessarie alla difesa ambientale;
- d) gli interventi di bonifica e le manutenzioni di qualsiasi tipo, tranne quelle idrauliche operate dal Consorzio di Bonifica Valle Crati Sibari;
- e) l'insediamento dei campeggi liberi e organizzati, insediamenti turistici o abitativi di qualsiasi tipo;
- f) l'asportazione e la raccolta di flora spontanea, compresa quella fungina;

- g) l'introduzione di specie animali e vegetali estranee, tranne quelle previste eventualmente nel piano di intervento territoriale;
- h) le attività venatorie ed ittiche;
- i) la circolazione dei veicoli a motore;
- l) la raccolta di chioccioline;
- m) l'accesso e il transito nella riserva naturale;
- n) accendere fuochi all'aperto;
- o) l'abbandono di rifiuti;
- p) provocare suoni, rumori, schiamazzi, esplosioni, accendere luci, organizzare manifestazioni che possono risultare di disturbo alla quiete dell'ambiente;
- q) la navigazione con qualsiasi tipo di natante, esclusi quelli del Consorzio di Bonifica Sibari-Valle del Crati;
- r) l'apertura di cave miniere;
- s) il pascolo;
- t) l'introduzione di cani;
- u) l'introduzione di armi, esplosivi o qualsiasi strumento di cattura;
- v) la caccia fotografica col capanno e le riprese cinematografiche non autorizzate.

Art. 4

1. Dopo il comma 2 dell'art. 5 della legge regionale n. 52/90 è aggiunto il seguente comma:

Non sono consentite nell'area a protezione parziale della riserva:

- a) le attività venatorie, l'uccellazione e la caccia;
- b) l'introduzione di armi, esplosivi o qualsiasi strumento di cattura;
- c) la formazione di depositi non depurati di immondizie solide o liquide di qualsiasi natura o provenienza.

Art. 5

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.